



Comune di Piacenza IL SINDACO

Ordinanza n. 789 del 03/12/2021

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000: OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO NEL PERIODO NATALIZIO

IL SINDACO

Visti:

- i provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e seguenti, fino al Decreto Legge del 23 luglio 2021 n. 105 con i quali è stato dichiarato e prorogato fino al 31 dicembre 2021, sul territorio nazionale, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
- il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, convertito in Legge n. 29 del 12 marzo 2021;

- il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” convertito in Pag 1 di 4 Legge n. 76 del 28 maggio 2021;
- il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19” convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021;
- il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” convertito in Legge n. 126 del 16 settembre 2021;
- il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” convertito in Legge n. 133 del 24 settembre 2021;
- il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” convertito in Legge n. 165 del 19 novembre 2021;
- i DPCM del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 14 gennaio 2021, 2 marzo 2021, 12 ottobre 2021;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della epidemia da Covid-19.

Evidenziato che nella situazione attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi.

Considerato che:

- in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà nelle vie centrali della Città un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

- è prevedibile che durante il periodo sopra indicato anche all'aperto si verificherà un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, anche nelle vie/zone/giardini cittadini interessati da iniziative, mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi.

Ritenuto necessario, nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie adottare ulteriori misure di prevenzione **come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie** allo scopo di prevenire la possibile evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Piacenza. Si ritiene infatti necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale.

Evidenziato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021.

Richiamati:

- l'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- il DPCM del 2 marzo 2021;
- il D.L. 23 luglio 2021 n. 105;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;
- l'art. 33 dello Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche del Comune di Piacenza.

ORDINA

a partire da **sabato 04 dicembre fino al 31 dicembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 24,00 salvo proroghe**, nei luoghi di seguito specificati:

LARGO BATTISTI, VIA CALZOLAI, PIAZZA CAVALLI, VIA CAVALLETTO, VIA CAVOUR , VIA CHIAPPONI, VIA CITTADELLA (nel tratto compreso tra Piazza Cavalli e Via Borghetto), PIAZZA DUOMO, VIA DAVERI, VIA FRASI, VIA GARIBALDI (nel tratto compreso tra Largo Battisti e Via Cavalletto), PIAZZETTA DELLE GRIDA, VIA ILLICA, VIA LEGNANO, LARGO MATTEOTTI, PIAZZA MERCANTI, VIA PACE (nel tratto compreso tra Piazza Duomo e Via Tarocco) e VICOLO PERESTRELLO, PIAZZA PESCHERIA, PIAZZA PLEBISCITO, VIA ROMAGNOSI (nel tratto compreso tra Via Cavour e Via San Francesco), VIA SAN DONNINO, PIAZZA SAN FRANCESCO, VIA SAN FRANCESCO, VIA SAN SIRO (nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II° e Via Santa Franca), VIA SANT'ANTONINO, VICOLO SANT'ILARIO, LARGO SANT'ILARIO, VIA SANTA FRANCA (nel tratto compreso tra Via Sant'Antonino e Via Verdi), VIA MEDORO SAVINI, VIA SOPRAMURO, VIA VERDI (nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II° e Via San Martino), CORSO VITTORIO EMANUELE II°, VIA XX SETTEMBRE.

E nelle ulteriori aree che risulteranno interessate da: mercati istituzionali, mercatini dei produttori agricoli, mercatini degli hobbisti, mercatini natalizi - **durante l'orario di svolgimento, delle iniziative.**

è istituito l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche quando è possibile il distanziamento interpersonale e non si configurano assembramenti di persone.

RENDE NOTO

La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo, n.19, convertito in Legge n.22 maggio 2020, n. 35.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna.

In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

La presente ordinanza ha validità immediata e la stessa è vincolante per tutto il periodo specificato, salvo eventuali successive modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie.

DISPONE

La presente ordinanza è pubblicata sul sito del Comune di Piacenza e immediatamente trasmessa alla Polizia Municipale per effettuare i controlli e applicare la presente ordinanza.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Stradale.

Piacenza, lì 03/12/2021

**Sottoscritta dal Sindaco
BARBIERI PATRIZIA
con firma digitale**